

Prestazioni assistenziali - Assegno sociale - Condizioni - Indigenza dovuta alla trascuratezza nella cura dei propri interessi economici - Rinuncia all'assegno di mantenimento - Rilevanza.

Tribunale di Napoli Nord - 30.10.2019 n. 4877 - Dr. Acquaviva Coppola - F.A. (Avv. Scalzone) - INPS.

L'assegno sociale non spetta a chi sia indigente per trascuratezza nella cura dei propri interessi economici. Pertanto, non spetta a colui che, pur avendo diritto ad ottenere dal coniuge l'assegno di mantenimento, ha rinunciato ad esso in sede di separazione consensuale.

FATTO - Con ricorso depositato in data 26.2.2018 la ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato domanda in data 20.4.2016 per il riconoscimento dell'assegno sociale e che, successivamente, l'Inps rigettava la domanda per carenza della documentazione presentata e nella specie del ricorso di separazione, chiedeva all'adito Tribunale il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con conseguente condanna con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'Istituto previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

L'INPS si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.

All'odierna udienza, il Giudice decideva la causa, dando immediata lettura del dispositivo.

DIRITTO - Nel merito, è noto che, ai sensi dell'art. 26 L. 30/04/1969 n. 153, *"Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale"*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 "6. *Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale"*.

E' inoltre, previsto che agli invalidi civili che perfezionino il requisito dell'età di 65 anni dal 01.01.1996 deve essere erogato l'assegno sociale. Infatti, ai sensi dell'art 19 L. 118/1971, "*In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153*".

*

Nel caso concreto, l'istante così come dedotto dall'Inps non depositava in sede amministrativa ricorso di separazione né indicava il reddito dell'ex coniuge, rispetto a) quale piuttosto rinunciava in sede di separazione consensuale all'assegno di mantenimento.

Ebbene, la ricorrenza del requisito reddituale dell'ex coniuge è stata dimostrata dall'Inps che depositato il CUD di T.G., ex coniuge della ricorrente, anni 2017 e 2018.

Deve ritenersi che correttamente l'Istituto previdenziale abbia negato la prestazione richiesta sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale, avendo la ricorrente dichiarato la propria autosufficienza economica e pertanto negato la sussistenza dello stato di bisogno richiesto per il conseguimento dell'assegno sociale, rinunciando all'erogazione di un assegno di mantenimento che sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della provvidenza. Non può dubitarsi infatti della natura confessoria del predetto verbale, sottoscritto personalmente dalla ricorrente, né può ritenersi - come sostenuto nel ricorso - che tale rinuncia fosse legata alla solidarietà nei confronti dell'ex-coniuge percettore di uno stipendio minimo. Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Salerno (sent. n. 2386/2017, est. Petrosino,), ciò che rileva è non aver richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge pur avendone diritto circostanza che preclude la corresponsione dell'assegno sociale, che "spetta a persone che siano indigenti per mancanza di reddito possibile e non anche a chi lo sia per trascuratezza nella cura dei propri interessi economici o più precisamente a chi pur potendo fare istanza di assegno al proprio ex coniuge, non si sia attivato a tal fine". La circostanza che l'ex coniuge fosse percettore di diverse prestazioni a carico dell'Inps è confermata dalla richiesta di indebito che lo stesso Ente ha formalizzato in data 5 agosto 2019, pertanto la decisione del ricorrente di rinunciare all'erogazione di alcun tipo di mantenimento a suo favore, non essendo stato allegato un concomitante peggioramento nella situazione economica della T. non fonda l'accoglimento della provvidenza dell'assegno sociale. Allo stesso tempo, rileva ai fini della determinazione del requisito reddituale (che comprende "*gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile*") anche l'aiuto economico da parte dei congiunti tenuti ex art. 433 c.c. all'obbligo di prestare gli alimenti.

Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso.

La presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. impone di derogare dal principio della soccombenza e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

(*Omissis*)
